



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo Fano

Via Lungomare Mediterraneo 12, – 61032 Fano – Tel.0721.801329

Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/fano – E-Mail: ucfano@mit.gov.it Indirizzo PEC: cp-fano@pec.mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE INTEGRATIVA STAGIONE ESTIVA 2024

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano,

- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2019 in data 20/05/2019;
- VISTA** la successiva Ordinanza n. 58/2024 in data 29/08/2024 che ha modificato ed integrato l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2019;
- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n.147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n.662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n.147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";
- VISTO** l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO** il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 (B.U.R. n. 51 del 20.05.2004) e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";
- VISTO** il Dispaccio protocollo numero 113761 del 27/08/2024 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, alla luce di orientamenti giurisprudenziali emersi in materia di regolamentazione del servizio di salvataggio e del riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali Locali in materia di disciplina delle attività balneari, ha dettato precise disposizioni riguardo all'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio;
- RITENUTO** che, i compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso e del salvataggio in mare, finalizzati a garantire la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e la tempestività degli interventi di

soccorso in mare, spettano alla Capitaneria di Porto e che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, sono di competenza dell'Autorità Marittima e che l'attività dei bagnini di salvataggio è riconducibile alla categoria dei servizi pubblici essenziali e non a quella dei servizi aggiuntivi non essendo revocabile in dubbio che mediante tale attività di salvamento balneare siano tutelati i diritti dei cittadini, alla vita, alla salute e alla sicurezza;

RITENUTO che anche in presenza di servizi "elioterapici" il bene supremo da salvaguardarsi, in ogni caso, è quello della tutela della vita umana; e che perciò siano prevalenti le disposizioni che impongono all'Autorità Marittima di verificare la presenza del dispositivo di sicurezza necessario poiché la disciplina posta a presidio della vita umana in mare si fonda sul criterio costituzionale di cui alla lettera m) dell'articolo 117, della Costituzione in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

VISTA l'istanza assunta al prot. n. 9199 in data 06.09.2024 a mezzo della quale la Confartigianato Impr. Demaniali di Ancona – Pesaro e Urbino, congiuntamente con la CNA Balneatori Pesaro, ha richiesto la modifica dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2019 a partire dal giorno 9 settembre 2024 e fino al 30 settembre 2024 p.v. laddove veniva richiesto di derogare all'obbligo di mantenimento di una postazione di salvataggio ogni 150 metri e di estendere tale obbligo al mantenimento di una postazione di salvataggio ogni 300 metri oltre alla riduzione della fascia di mare riservata alla balneazione dagli attuali 300 metri a 150 metri;

RITENUTO di accogliere la predetta istanza limitatamente al periodo intercorrente tra il 9 Settembre 2024 ed il 30 Settembre 2024, stante il mantenimento del generale gradiente di sicurezza essendo in sostanza inalterata l'estensione dell'area sotto il controllo di ogni assistente bagnante;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

ART. 1

L'articolo 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2019, così come integrata dall'Ordinanza n. 58/2024, è così modificato:

- 1) Al comma 1, dopo il primo paragrafo è aggiunto il paragrafo che segue: **“A partire dalla data del 09 settembre 2024 e fino al termine della stagione balneare 2024, limitatamente ai giorni feriali del mese di settembre 2024 (da lunedì a sabato), la zona di mare riservata alla balneazione può essere ridotta sino alla profondità di 150 metri dalla battigia nel caso previsto dall’articolo 4 comma 4.1 della presente ordinanza. Resta ferma l’interdizione alla navigazione della fascia di mare ricompresa fra i 150 metri ed i 300 metri dalla battigia(....)”**
- 2) Al comma 1, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il paragrafo che segue: **“Qualora, a partire dall’entrata in vigore della presente Ordinanza, la fascia di balneazione sia ridotta a metri 150, dovrà essere predisposta una seconda fila di gavitelli di colore rosso/arancione adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, per concessioni aventi un fronte inferiore, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. Inoltre dovranno essere posizionati cartelli monitori, in posizione ben visibile dall’utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, riportanti in lingua italiana, ed almeno altre tre lingue (inglese, francese e tedesco) il seguente avviso “ATTENZIONE: limite acque riservate alla balneazione limitato a metri 150 dalla battigia”.**

ART. 2

L’articolo 4, dell’ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2019, così come integrato dall’Ordinanza n. 58/2024, è così modificato:

- 1) Al comma 3, dopo le parole “(...) è munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni (...)” sono aggiunte le seguenti parole: “(...) **fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.4.1**”
- 2) Al comma 4, dopo le parole “(...) costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato ...” sono aggiunte le seguenti parole: “(...) **fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.4.1**”;
- 3) Dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4.1 di seguito riportato: **“ A partire dalla data del 9 settembre 2024 e fino al termine della stagione balneare 2024, limitatamente ai giorni feriali del mese di settembre 2024 (da lunedì a sabato), i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture balneari, qualunque servizio offrano nel periodo di apertura, ivi compreso il servizio di elioterapia, – in forma singola o associata – nonché i comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, possono in via alternativa attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l’area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio**

con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare, abilitato dalla federazione italiana nuoto (f.i.n.) – sezione salvamento, dalla società nazionale salvamento (s.n.s.) o dalla federazione italiana salvamento acquatico (f.i.s.a) e munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni. Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 300 metri di fronte mare lineari, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare o frazione di essi”.

- 4) Al comma 5, dopo le parole “(...) un assistente bagnante marittimo abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione di essi (...)”, sono aggiunte le parole “– **ovvero 300 metri nei casi indicati nel presente articolo(...)**;
- 5) Al comma 5, dopo le parole “(...) almeno 20 giorni prima dell’inizio del servizio, indicando la volontà di avvalersi del servizio congiunto (...) sono aggiunte le parole “**ovvero nei casi indicati nel presente articolo entro e non oltre la giornata del 09 settembre 2024**”;
- 6) Al comma 7, dopo le parole: “(...) in via continuativa con un assistente bagnanti ogni 150 metri” sono aggiunte le parole “(...) **ovvero 300 metri nei casi indicati nel presente articolo**”;
- 7) Dopo il comma 19 è aggiunto il comma 20 di seguito riportato “**Al di fuori della stagione balneare di cui al punto 1.2, ove siano previste dall’amministrazione regionale aperture delle strutture, l’organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti avverrà secondo un proprio efficace modello organizzativo, basato, altresì, su un’idonea valutazione del rischio, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori economici.**”

ART. 3 DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza, integrante le disposizioni della propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2019, aggiornata alle previsioni di cui all’Ordinanza n. 58/2024, entra immediatamente in vigore il giorno della sua pubblicazione e perde efficacia alla data del 30 settembre 2024, fatta salva la previsione di cui all’art. 2 comma 7, da considerarsi quest’ultima a carattere permanente.

L’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.16/2019, aggiornata alle previsioni di cui all’Ordinanza n. 58/2024, così come modificata dalla presente ordinanza, dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di aree demaniali marittime, dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e dei Comuni rivieraschi, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n.146/2008;
- del Decreto Legislativo n.4/2012 in data 09.01.2012 e del D.P.R. n.1639/68;
- delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria;
- degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano e dell'Ufficio Locale Marittimo di Marotta, agli albi dei Comuni rivieraschi di Fano e Mondolfo, nonché nella pagina "Ordinanze" del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/fano.

Fano (data della registrazione)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Maria Giovanna TROMBETTA

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate*

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIA GIOVANNA TROMBETTA

In Data/On Date:
sabato 7 settembre 2024 11:32:52



"NUMERO BLU" 1530 PER L'EMERGENZA IN MARE

Ufficio Circondariale marittimo di Fano: 0721/801329
Ufficio Locale Marittimo di Marotta: 0721/96683

Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.gov.it o www.guardiacostiera.gov.it/fano
oppure scrivi all'e-mail: ucfano@mit.gov.it



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA - FANO**

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 16/2019
(AGGIORNATA ALL' ORDINANZA N° 59/2024 IN DATA 07/09/2024)**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione posti in capo all'Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Fano, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Fano (PU) e Marotta di Mondolfo (PU);

Visto il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172" e ss.mm. e ii.;

Visto il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto";

Visto l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico";

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n° 205;

Visto l'articolo 130 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963", concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Decreto Legislativo n. 4 in data 09/01/2012 recante "Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura";

Visto l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;

Vista la Legge Regionale 17.10.1999, n. 10 "Conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo dalla Regione Marche agli Enti locali";

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 (B.U.R. n. 51 del 20/05/2004) e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";

Viste le Norme tecniche di attuazione del "Piano di gestione integrata delle aree costiere" emanato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 169 del 02 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento recante "Norme sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 112 in data 30 maggio 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il "Regolamento Comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico ricreative" approvato con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mondolfo n. 40 del 30 aprile 2018;

Vista la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo e

	le vigenti circolari in materia di demanio marittimo del citato Dicastero e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto	il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste	le circolari prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento” ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua”;
Vista	la propria Ordinanza n. 14/2011 emanata in data 25 maggio 2011 recante il Regolamento del porto di Fano;
Vista	l’Ordinanza n. 08 in data 24 aprile 2012 del Capo del Compartimento marittimo di Pesaro in materia di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento marittimo;
Vista	l’Ordinanza n. 12 in data 09 maggio 2012 adottata dal Capo del Circondario marittimo di Fano, recante il Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di Fano;
Vista	la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 14 in data 10 maggio 2019;
Visto	il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;
Visto	l’Accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, l’art. 14 del D.M. 18/03/1996 e le disposizioni attuative della Regione Marche (D.G.R. 874 del 24/07/2006, D.G.R. 525 del 21/05/2007, D.G.R. 785 del 11/06/2008 e D.G.R. 1307 del 03/08/2009);
Vista	la Legge 25 marzo 1985 n.106 concernente il “Volo da Diporto o Sportivo” ed il D.P.R. 09/07/2010 n.133 concernente il “Nuovo Regolamento di attuazione della Legge 25 Marzo 1985 n.106 e, in particolare, l’art. 2 dello stesso ed il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”, 2^ edizione, del 24/05/2007 e, in particolare l’art. 4.6 bis, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;
Visto	il Decreto Ministeriale 29 luglio 2016, n°206 recante “Norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”;
Visti	gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all’uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso.

DISPONE

ART. 1

- DISPOSIZIONI GENERALI -

- 1.1 Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati, per i relativi aspetti gestori dell’attività balneare, dal Regolamento regionale in premessa citato (ed eventualmente dalle discendenti ordinanze sindacali), a cui si fa espresso rinvio anche per ogni più ampio riferimento inerente l’uso delle spiagge e le specifiche norme che gli stabilimenti balneari sono chiamati a rispettare.
- 1.2 Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, nei giorni ed orari di apertura al pubblico delle strutture balneari, i concessionari di aree demaniali marittime qualunque servizio offrano nel periodo di apertura, ivi compreso il servizio di elioterapia, ed i Comuni per le spiagge libere devono garantire e rendere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nel successivo articolo 4.(...)
E’ fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture balneari,

qualunque servizio offrano nel periodo di apertura, ivi compreso il servizio di elioterapia, nonché ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione e qualora venga ivi assicurato un servizio di assistenza balneare, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, idonei cartelli indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.

- 1.3 I cartelli di cui al precedente punto 1.2, al pari di ogni cartello monitore recante avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile dall'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei medesimi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati in almeno altre tre lingue (inglese, francese e tedesco). E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime, ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.4 ((...))
- 1.5 Nel caso in cui i Comuni costieri competenti per giurisdizione non possano provvedere ad attivare il servizio di salvataggio come disciplinato dalla presente ordinanza e dalle norme regionali citate, oltre a darne motivata ed immediata comunicazione all'Autorità marittima entro il 31 maggio, hanno l'obbligo di procedere al posizionamento su tutti i tratti destinati alla libera fruizione di specifici cartelli monitori ben visibili dagli utenti rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3, recanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO" o, in alternativa, altra equivalente dicitura prevista dal vigente regolamento regionale.
- Detti cartelli, al fine di garantirne la massima visibilità, devono essere posizionati in prossimità di tutti gli accessi (lato strada e a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) alle aree destinate alla libera balneazione/fruizione ed è fatto obbligo ai Comuni costieri di assicurarne la permanenza e la sostituzione in caso di danneggiamento e/o di non chiara visualizzazione.
- 1.6 Il servizio di salvataggio deve essere garantito anche dai titolari di concessioni e/o dagli utilizzatori di aree ad "uso esclusivo" delle "colonie marine". Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia.((...))
- Qualora la "colonia marina" usufruisse di un tratto di spiaggia libera in cui non è assicurato il servizio di salvataggio in applicazione della deroga di cui al paragrafo 1.5, gli utilizzatori dovranno comunque farsi carico di garantire tale servizio secondo le modalità di cui al paragrafo 1.2.
- 1.7 Nel periodo di cui al paragrafo 1.2 deve essere attivato il servizio di salvataggio negli orari e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza. Tale obbligo vige anche laddove le acque di balneazione fossero dichiarate a tal fine temporaneamente non idonee dalle competenti Autorità.
- 1.8 Per tutta la durata della stagione balneare, è fatto obbligo, ai concessionari balneari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di esporre, in luogo ben visibile all'utenza, copia della presente Ordinanza.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE -

Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche:

- 2.1 La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione.
- A partire dalla data del 09 settembre 2024 e fino al termine della stagione balneare 2024, limitatamente ai giorni feriali del mese di settembre 2024 (da lunedì a sabato), la zona di mare riservata alla balneazione può essere ridotta sino alla profondità di 150 metri dalla battigia nel caso previsto dall'articolo 4 comma 4.1 della presente ordinanza. Resta ferma l'interdizione alla navigazione della fascia di mare ricompresa fra i 150 metri ed i 300 metri dalla battigia.**
- Il limite esterno di tali zone di mare deve essere segnalato – entro e non oltre il 1° giugno – a cura dei concessionari di aree demaniali marittime e dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché dei Comuni, per gli specchi acquei antistanti i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, per concessioni aventi un fronte inferiore, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. Nel caso di consorzio tra concessionari limitrofi, il numero dei gavitelli può essere anche inferiore ai due per singola concessione, purché le boe siano in ogni caso distanziate di 50 metri l'una dall'altra e delimitino comunque le estremità del

fronte a mare prospiciente la spiaggia consorziata. I suddetti concessionari/titolari ed i Comuni hanno, altresì, l'obbligo di verificare costantemente che i gavitelli in questione mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento; nel caso di consorzio tra concessionari tale obbligo assume carattere solidale.

Qualora, a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, la fascia di balneazione sia ridotta a metri 150, dovrà essere predisposta una seconda fila di gavitelli di colore rosso/arancione adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, per concessioni aventi un fronte inferiore, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. Inoltre dovranno essere posizionati cartelli monitori, in posizione ben visibile dall'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, riportanti in lingua italiana, ed almeno altre tre lingue (inglese, francese e tedesco) il seguente avviso "ATTENZIONE: limite acque riservate alla balneazione limitato a metri 150 dalla battigia".

Se i comuni, per comprovate e motivate esigenze non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono predisporre e posizionare sulla spiaggia, idonea segnaletica, ben visibile agli utenti e rispondente ai requisiti di cui al precedente punto 1.3, recante la seguente dicitura "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

- 2.2 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque definite "sicure" (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 1.3, fissati su pali e riportanti l'indicazione "LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,00)" ovvero mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicanti la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l'uno dall'altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione (considerata l'estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00), è fatto obbligo di apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli utenti e rispondente ai requisiti di cui al precedente punto 1.3, recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (PROFONDITA' METRI 1,00) NON SEGNALATO". Resta in capo a ciascun concessionario/titolare, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, l'obbligo di verificare i fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e di valutare l'opportunità di segnalare il limite delle acque sicure unicamente a mezzo di cartelli monitori ovvero di gavitelli bianchi. Qualora i Comuni non vi provvedano devono comunque apporre i cartelli di cui al presente punto.
- 2.3 E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le spiagge libere di informare immediatamente l'utenza, nel modo ritenuto più opportuno, ma comunque in maniera chiara ed inequivocabile, circa la presenza di eventuali pericoli od ostacoli emersi, sommersi e/o semisommersi (presenza di buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommerse/affioranti, correnti pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino degli stessi, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.
- Gli ostacoli e/o i pericoli per l'utenza dovranno, comunque, essere altrettanto tempestivamente segnalati mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso (a mare, saldamente ancorati al fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (se a terra), ben visibili agli utenti e rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 1.3.
- 2.4 Nella zona di mare di cui al punto 2.1, la navigazione ed il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento marittimo di Pesaro con Ordinanza n. 08/2012 in data 24/04/2012, in premessa citata.
- 2.5 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti, si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nelle vigenti disposizioni in materia di diporto nautico. Il conduttore è ritenuto responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.

ART.3

- ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE -

È vietata la balneazione:

1. Nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d'ormeggio (passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all'ormeggio autorizzato) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature, dalle strutture portuali e dalle opere foranee ed in tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità navali, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità;
2. nel porto di Fano, nel Porto Turistico Marina dei Cesari e negli approdi in genere;
3. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 10;
4. nelle foci, nei canali e nei corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
5. nelle immediate adiacenze di barriere soffolte ed opere poste a difesa della costa, nonché di condotte, di scolmatori e/o di tubazioni opportunamente segnalate dagli Enti competenti e/o dai concessionari/gestori delle stesse;
6. a meno di 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
7. nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità.

E' comunque permanentemente interdetto il transito e la sosta delle persone:

- a) sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali;
- b) sulle scogliere frangiflutti ed opere simili poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa realizzate.

ART. 4

- SERVIZIO DI SALVATAGGIO -

- 4.1 Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
- 4.2 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per una profondità di 5 metri, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, ogni legittima forma di utilizzazione della stessa non deve comunque recare limitazioni o qualsivoglia impedimento allo svolgimento della predetta attività.
- 4.3 Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari di cui ai punti 1.2 e 4.7, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture balneari, qualunque servizio offrano nel periodo di apertura, ivi compresi il servizio di elioterapia - in forma singola o associata - nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A), e munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.4.1.**
- 4.4 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri di fronte mare lineari, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare o frazione di essi. I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) che impediscono o limitano la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato, **fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.4.1.**
- 4.4.1 **A partire dalla data del 9 settembre 2024 e fino al termine della stagione balneare 2024, limitatamente ai giorni feriali del mese di settembre 2024 (da lunedì a sabato), i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture balneari, qualunque servizio offrano nel periodo di apertura, ivi compreso il servizio di elioterapia, – in forma singola o associata – nonché i comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, possono in via alternativa attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare, abilitato dalla federazione italiana nuoto (f.i.n.) – sezione salvamento, dalla società nazionale salvamento (s.n.s.) o dalla federazione italiana salvamento acquatico (f.i.s.a)**

e munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni. Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 300 metri di fronte mare lineari, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare o frazione di essi.

- 4.5 Ferma restando la diretta responsabilità derivante dagli obblighi di cui al precedente paragrafo 4.4, nonché la più completa garanzia di sicurezza per i bagnanti fruitori dello specchio acqueo interessato, è ammesso organizzare il servizio di salvamento anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un “Piano organico”, tra stabilimenti balneari e spiagge libere contigui. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, dovrà essere garantita, con continuità, la presenza di almeno un assistente bagnante marittimo abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione di essi – **ovvero 300 metri nei casi indicati nel presente articolo**. Il suddetto “Piano organico” deve riportare: i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio (individuando in maniera esatta le concessioni marittime ed il fronte mare interessati, a mezzo di idonea planimetria dalla quale sia identificato, con certezza, il tratto di mare coperto dal servizio di salvamento informata associata), le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro esatta dislocazione, il numero e l’ubicazione delle postazioni di salvataggio, la denominazione dell’eventuale società fornitrice del servizio. In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio marittimo competente almeno 20 giorni prima dell’inizio del servizio, indicando la volontà di avvalersi del servizio congiunto - **ovvero nei casi indicati nel presente articolo entro e non oltre la giornata del 09 settembre 2024**. L’Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del “Piano organico” pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. E’ comunque fatto obbligo ai singoli concessionari, e se del caso anche al Comune, di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
- 4.6 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture balneari, qualunque servizio offrano nel periodo di apertura, ivi compresi il servizio di elioterapia, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica in tutti i casi in cui il servizio di salvataggio non risulti attivo.
- 4.7 Nel periodo temporale di cui al punto 1.2, il servizio minimo di salvataggio dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente ed in via continuativa con un assistente bagnanti ogni 150 metri, **ovvero 300 metri nei casi indicati nel presente articolo**, senza possibilità di alternanza tra postazioni per pause, almeno dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
(...)
- 4.8 Dell’operatività del servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello conforme ai requisiti di cui al precedente punto 1.3 ovvero comunicazione a mezzo di apparato di diffusione sonora.
- 4.9 Nel caso di temporanea assenza o allontanamento dell’assistente bagnante è fatto obbligo, ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnante abilitato.
- 4.10 La postazione di salvataggio deve essere collocata in posizione mediana sul fronte mare della concessione e deve ricadere all’interno della predetta area - comunque in posizione tale da assicurare la piena visibilità dello specchio acqueo - su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri.
Presso la postazione devono essere sempre prontamente disponibili:
- a. un binocolo;
 - b. un paio di pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
 - c. una maschera e *snorkel*;
 - d. un megafono;
 - e. galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. *baywatch*);
 - f. 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. *baywatch*), montato su rullo, agganciato alla piattaforma di osservazione (in modo da tenerlo fissato saldamente al terreno quando in uso) e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
 - g. una unità a remi (moscone o pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” di colore bianco; detta unità deve essere equipaggiata di scalmi, remi e dotata di un salvagente anulare di tipo approvato munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, e di un

ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego;

h. è rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità:

- di rendere disponibili un casco di sicurezza (tipo *rafting*) e un giubbotto di salvataggio (*lifejacket*) di tipo approvato da far eventualmente indossare all'assistente bagnante qualora ritenuti di utile ausilio in relazione ai possibili tipi di intervento;
- di predisporre, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto g), una tavola "S.U.P. (*Stand Up Paddle*) - *Rescue*" ovvero anche una moto d'acqua (*acquascooter*), previa comunicazione da inviare in tal senso all'Ufficio Circondariale marittimo di Fano da parte del responsabile del servizio di salvamento almeno 20 giorni precedenti l'avvio del servizio. Nel solo caso della moto d'acqua, tale comunicazione dovrà contenere:
 1. i nominativi ed i titoli - patente nautica e brevetto di assistente bagnante marittimo - del personale da impiegare;
 2. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 3. modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 4. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 5. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di *acquascooter*.

4.11 L'utilizzo della moto d'acqua, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:

- il conduttore deve essere maggiorenne e munito di patente nautica in corso di validità;
- presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore;
- impiego della moto d'acqua adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;
- il mezzo, recante la scritta "SALVATAGGIO" o "RESCUE" su entrambi i lati, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato; sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo;
- il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore e dispositivo di retromarcia;
- il conduttore e l'operatore presente a bordo devono obbligatoriamente indossare un mezzo di salvataggio individuale di tipo approvato, indipendentemente dalla distanza dalla costa, un idoneo casco protettivo, nonché scarpe in neoprene ovvero sportive con suole in gomma;
- la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un Ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto. Il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato.
- è rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore;

L'utilizzo del "S.U.P. - *Rescue*", in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi parimenti subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:

- il conduttore deve essere maggiorenne ed abilitato al salvamento;
- impiego della tavola adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;
- il mezzo di tipo omologato (dotato di apposito remo) di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE", deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'eventuale impiego della moto d'acqua o del "S.U.P. - *Rescue*", quali risorse aggiuntive ma non sostitutive del natante previsto per lo svolgimento del servizio di salvataggio reso a norma del precedente punto 4.10, lett. g), viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti, etc.. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

- 4.12 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni, per le spiagge libere, sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni sin qui indicate, con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio di cui al punto 4.10, lett. g).
- 4.13 Fermo ogni ulteriore e concorrente vincolo derivante dall'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per le finalità di cui al presente articolo, è fatto obbligo in capo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni, per le spiagge libere, di vigilare affinché ogni assistente bagnante:
- abbia con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
 - indossi una maglietta di colore rosso recante la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO" ovvero "SALVATAGGIO";
 - sia dotato di fischietto;
 - sorvegli continuamente l'area a lui assegnata, presenziando la propria postazione di salvataggio, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio, adoperandosi a tenere sempre un comportamento che, per perizia marinaresca e per professionalità, sia corretto ed atto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza individuate dalle ordinanze vigenti, non mancando di segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/Comune, all'Autorità marittima ogni eventuale incidente verificatosi e/o intervento effettuato durante l'attività;
 - conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al successivo articolo 5.4), conservato nelle strutture balneari;
 - issi, a seconda dei casi previsti dalla presente Ordinanza, la prevista bandiera bianca o rossa;
 - prima di iniziare il proprio turno, appronti la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza e la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio (con particolare attenzione all'unità di colore rosso destinata al salvataggio, di cui si dovrà preventivamente accertare la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità), segnalando prontamente al concessionario/titolare, nonché al referente del Comune, per le spiagge libere, le eventuali carenze/mancanze riscontrate ai fini dell'immediato ripristino.
- 4.14 I concessionari di area demaniale marittima ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni, per le spiagge libere, dovranno, altresì:
- vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere la fascia dei 5 metri dalla battigia ed affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
 - comunicare all'Autorità Marittima competente, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare le modalità con cui viene effettuato il servizio di salvataggio, nelle forme stabilite dalla "scheda censimento" in allegato 1 alla presente Ordinanza;
 - segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento, avrà così cura di far pervenire con ogni mezzo (fax, mail, *brevi manu*) alla suddetta Autorità marittima la "scheda di rilevazione incidenti" in allegato 2 alla presente Ordinanza, curandone la compilazione in ogni parte.
- 4.15 L'assistente bagnante in servizio non può essere impiegato in altre attività o comunque destinato, anche in via temporanea, ad altro servizio (salvo le ipotesi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato). Diversamente, ferme le congiunte responsabilità di cui al successivo punto 4.18, risponderà della distrazione dal servizio dell'assistente bagnante anche il concessionario/titolare, nonché il referente del Comune per i tratti di spiaggia libera.
- 4.16 L'assistente bagnante deve, altresì, immediatamente adoperarsi, informando il concessionario/titolare o il referente del Comune, affinché l'utenza sia portata a conoscenza di possibili rischi o pericoli durante il servizio e, in particolare, in caso di improvviso moto ondoso (le cosiddette "onde anomale"). In tale circostanza, l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: "ATTENZIONE! MOTO ONDOSI IN AUMENTO". In relazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente bagnanti dovrà essere dotata di idonei sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il concessionario/titolare della struttura balneare o il referente del Comune, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, devono curarne l'immediata informazione all'Autorità marittima competente, tramite i numeri 1530 o 0721/801329 (Ufficio Circondariale marittimo di Fano) per le azioni di accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di richiesta di soccorso, tramite il **NUMERO BLU 1530** (gratuito).
- 4.17 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero

rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, alla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A), per ogni valutazione di merito circa l'eventuale mantenimento del brevetto.

- 4.18 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente articolo 4.3, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione. L'assistente bagnante sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente comunale, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n. 689/1981, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnante.
- 4.19 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso gli stabilimenti balneari ove insistono piscine o vasche, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnante – dedicato a tale servizio in modo esclusivo – munito di specifica abilitazione al salvamento. Per vasche con specchi d'acqua superiori a 100 mq. deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti bagnanti. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO" ovvero "SALVATAGGIO". L'accesso alle piscine al di fuori degli orari di utilizzo dovrà essere efficacemente interdetto mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
- 4.20 **Al di fuori della stagione balneare di cui al punto 1.2, ove siano previste dall'amministrazione regionale aperture delle strutture, l'organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti avverrà secondo un proprio efficace modello organizzativo, basato, altresì, su un'adeguata valutazione del rischio, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori economici.**

ART. 5

- DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE BALNEARI -

- 5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati, a cura del concessionario di strutture dedicate alla balneazione, due salvagenti anulari, di tipo approvato, in stato di efficienza e pronti all'uso, corredati di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento.
- 5.2 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione (qualora sia assicurato il servizio di assistenza bagnanti), devono rendere disponibile almeno un pennone/asta su cui dovranno essere tempestivamente issate le sottoelencate bandiere rosse e/o bianche, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la congiunta responsabilità dello stesso concessionario/titolare/Comune.
- BANDIERA ROSSA, almeno una, da utilizzare:
 - in caso di balneazione pericolosa. In tale circostanza, l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora;
 - ((...));
 - negli orari della giornata in cui il Servizio di Salvamento non è garantito.
 - BANDIERA BIANCA, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo-marine buone.
- 5.3 Presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.
- 5.4 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:
- a) - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro con riduttori di pressione con mascherine per uso immediato; delle tre bombole, due devono risultare collegate al gruppo riduttore e la terza di riserva;
 - o, in alternativa, una bombola di ossigeno terapeutico da due litri, con riduttore di pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva dotate di mascherina pronte all'uso;
 - o, in alternativa tre bombole di ossigeno terapeutico del tipo monouso senza regolatore di

- pressione munite di mascherine pronte all'uso;
- b) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali in corso di validità prescritti dalla normativa vigente.

Il materiale di cui al presente paragrafo dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso previste.

ART. 6

DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE

E OBBLIGO DI SEGNALE AL DI FUORI DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

L'applicazione delle norme del presente articolo è da ritenersi valida tutto l'anno.

- 6.1 Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni contenute nel "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Fano", approvato con Ordinanza n. 12/2012 in data 09/05/2012.

In particolare, il segnalamento dovrà prevedere: **di giorno** un galleggiante di colore rosso/arancione recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; **di notte** un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie, a giro di orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

- 6.2 Se vi è un mezzo nautico di appoggio alle immersioni, il predetto segnale deve essere innalzato su detta unità, a bordo della quale dovrà stazionare anche almeno una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. E' fatto comunque obbligo al suddetto mezzo nautico di rispettare il divieto di transito nel limite dei 300 metri dalla battigia di cui al precedente articolo 2.
- 6.3 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
- 6.4 All'obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In tal caso, il galleggiante di segnalazione di colore arancione previsto per l'attività subacquea dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri.

ART. 7

DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI SEGNALE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE E/O DI BAGNANTI IN ATTIVITA' DI NUOTO

- 7.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Fano.
- 7.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.
- 7.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Fano dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.
- 7.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal galleggiante di segnalazione, dal mezzo nautico di appoggio o dal nuotatore.

ART. 8

- DISCIPLINA DELLA PESCA -

- 8.1 Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 8.2, E' VIETATO nelle zone di mare riservate alla balneazione, come individuate nell'articolo 2, nel periodo compreso tra le ore 07.00 e le ore 20.00.

- 8.2 Fermo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 4/2012 del 09/01/2012, la pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni cui si fa rinvio ai sensi di legge. Durante la stagione balneare E' VIETATA la pesca subacquea nelle zone di mare riservate alla balneazione e comunque entro metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti.
- 8.3 E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti e gli specchi acquei riservati alla balneazione con armi subacquee cariche.

ART. 9

- ATTIVITA' LUDICO DIPIORTISTICHE -

- 9.1 Per quanto concerne l'effettuazione delle attività ludico diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Fano", approvato con Ordinanza n. 12/2012 in data 09 maggio 2012 del Capo del Circondario marittimo di Fano, a cui si fa ogni più ampio rinvio e riferimento.
- 9.2 La navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento marittimo è disciplinata dal Capo del Compartimento di Pesaro con l'Ordinanza n. 08/2012 emanata in data 08 aprile 2012 in premessa citata.
- 9.3 Qualora le Ordinanze vigenti presso il Circondario Marittimo di Fano non prevedano un'apposita disciplina per una particolare attività ludico diportistica, coloro che intendono effettuarla dovranno preventivamente inoltrare apposita e circostanziata istanza all'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, per le discendenti valutazioni di competenza in ordine alla sicurezza della balneazione e della navigazione.

ART. 10

- CORRIDOI DI LANCIO -

- 10.1 Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, il posizionamento dei corridoi di lancio è consentito in ossequio al vigente Regolamento regionale in premessa citato e nei modi di seguito specificati.
- All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la sosta e l'ormeggio.
- I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario marittimo di Fano sono da ritenersi "ad uso pubblico" a prescindere dal soggetto che lo realizza e su cui grava l'onere di mantenerlo in efficienza.
- 10.2 L'attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte di unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, diversi da *jole*, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili, potrà avvenire solo all'interno dei corridoi di lancio che devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza sino ad un massimo di metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione/area interessata sia pari o inferiore al limite di metri 20;
 - lunghezza misurata a partire dalla battigia fino al largo, non inferiore a metri 300 (e, comunque, in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e, successivamente a cinquanta metri; su detti gavitelli vige il divieto di ormeggio;
 - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione e dell'imboccatura a terra mediante cartellonistica, rispondente ai requisiti di cui al precedente articolo 1.3, e recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
- 10.3 I concessionari ed i soggetti autorizzati al posizionamento devono assicurare la permanenza dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro pronto riposizionamento.

Norme di comportamento:

- 10.4 Le unità a vela non dotate di motore, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
- 10.5 Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare i corridoi alla minima velocità di governo e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi ed in dislocaimento, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre la massima cautela. In particolare, i conduttori di *scooter* acquatici devono mantenere una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. E' consentita alle unità a motore la navigazione in dislocaimento in prossimità

- dell'imboccatura dei corridoi di lancio, ai soli fini dell'entrata ed uscita dai medesimi.
- 10.6 E' fatto comunque divieto di sostare, ormeggiare ed ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, in quanto destinati solo al transito delle unità.

ART. 11
- VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS) -

Al fine di garantire la sicurezza della balneazione lungo i litorali ed eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, dal 1 giugno al 30 settembre compresi, è vietato, agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b) (VDS) del D.P.R 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad un'altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri).

Fermo restando il rispetto dei limiti di circolazioni imposti dall'art. 9, comma 4, del citato D.P.R., le prescrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli aeromobili di Stato e di soccorso.

ART. 12
- DISPOSIZIONI FINALI -

- 12.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n°14/2019 del 10 maggio 2019 e tutte le altre norme non compatibili e in contrasto con la stessa, ***entra in vigore alla data della pubblicazione della presente e di ogni successiva integrazione*** e dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di aree demaniali marittime, dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e dei Comuni rivieraschi, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
- I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque.
- 12.2 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni delle correlate Ordinanze comunali e delle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Fano consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/fano.
- 12.3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
 - del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
 - del Decreto Legislativo n° 4/2012 in data 09/01/2012 e del D.P.R. n°1639/68;
 - delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria;
 - degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.
- Si fa, altresì, salva l'applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti di carattere sanitario.
- 12.4 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano e degli Uffici marittimi del Circondario, agli albi dei Comuni rivieraschi di Fano e Mondolfo, nonché nella pagina "Ordinanze" del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/fano.

Fano, 20 maggio 2019

F.to IL COMANDANTE
T. V. (CP) Clara IASELLA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO

SCHEDA DI CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all' Ufficio Circondariale Marittimo di Fano – anche via e-mail (ucfano@mit.gov.it) – entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle strutture balneari che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____ **– località** _____ **Stabilimento**

balneare denominato _____

QUADRO A

INFO STABILIMENTO	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di società):
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e
	residente a _____ (____) in via _____ n° _____
	N° identificativo dello stabilimento balneare _____
	Ampiezza fronte mare pari a mt. lineari _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Esiste corridoio di lancio _____
	Utilizzo anche di Moto d'acqua per il salvataggio SI ☐ NO ☐
	Utilizzo anche di SUP Rescue per il salvataggio SI ☐ NO ☐
	Recapito telefonico di rete fissa dello stabilimento _____
Recapito telefonico di rete mobile del referente della spiaggia _____	
Indirizzo e-mail _____ – num. Fax _____	

QUADRO B

INFO SALVATAGGIO	Servizio in forma associata SI ☐ NO ☐
	Assistenti ai bagnanti:
	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e
	residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto
	rilasciato da _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e
	residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto
	rilasciato da _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e
	residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto
	rilasciato da _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/degli addetto/i alla sorveglianza

(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO: _____	ORA EVENTO: _____
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	☐ _____ _____ _____
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura balneare ☐ Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO:	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE:	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO:	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera bianca issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività posta in essere dal pericolante / assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____
DATI DEL PERICOLANTE / DELL'ASSISTITO: (SE EVENTUALMENTE DISPONIBILI)	COGNOME _____ NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____ RESIDENZA _____ COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA', SE NON ITALIANO _____ SESSO ☐ M ☐ F ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)

TIPOLOGIA DI EMERGENZA / CAUSA DELL'INCIDENTE	
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA	☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____ _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____	
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO	☐ _____ _____

Data _____

FIRMA
